Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 115° — Numero 313**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 4 dicembre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 ottobre 1974, n. **618.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIV della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 1974

LEONE

RUMOR — MORO — ANDREOTTI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION AND STOCKPILING OF BACTERIOLOGICAL (BIOLOGICAL) AND TOXIN WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION

The States Parties to this convention,

Determined to act with a view to achieving effective progress towards general and complete disarmament, including the prohibition and elimination of all types of weapons of mass destruction, and convinced that the prohibition of the development, production and stockpiling of chemical and bacteriological (biological) weapons and their elimination, through effective measures, will facilitate the achievement of general and complete disarmament under strict and effective international control,

Recognizing the important significance of the protocol for the prohibition of the use in war of asphyxiating, poisonous or other gases, and of bacteriological methods of warfare, signed at Geneva on June 17, 1925, and conscious also of the contribution which the said protocol has already made, and continues to make, to mitigating the horrors of war,

Reaffirming their adherence to the principles and objectives of that protocol and calling upon all States to comply strictly with them,

Recalling that the General Assembly of the United Nations has repeatedly condemned all actions contrary to the principles and objectives of the Geneva protocol of June 17, 1925,

Desiring to contribute to the strengthening of confidence between peoples and the general improvement of the international atmosphere,

Desiring also to contribute to the realization of the purposes and principles of the Charter of the United Nations,

Convinced of the importance and urgency of eliminating from the arsenals of States, through effective measures, such dangerous weapons of mass destruction as those using chemical or bacteriological (biological) agents,

Recognizing that an agreement on the prohibition of bacteriological (biological) and toxin weapons represents a first possible step towards the achievement of agreement on effective measures also for the prohibition of the development, production and stockpiling of chemical weapons, and determined to contigue negotiations to that end,

Determined, for the sake of all mankind, to exclude completely the possibility of bacteriological (biological) agents and toxins being used as weapons,

Convinced that such use would be repugnant to the conscience of mankind and that no effort should be spared to minimize this risk,

Have agreed as follows:

Article I

Each State Party to this convention undertakes never in any circumstances to develop, produce, stockpile or otherwise acquire or retain:

(1) microbial or other biological agents, or toxins whatever their origin or method of production, of types and in quantities that have no justification for prophylactic, protective or other peaceful purposes;

(2) weapons, equipment or means of delivery designed to use such agents or toxins for hostile purposes or in armed conflict.

Article II

Each State Party to this convention undertakes to destroy, or to divert to peaceful purposes, as soon as possible but not later than nine months after the entry into force of the convention, all agents, toxins, weapons, equipment and means of delivery specified in article I of the convention, which are in its possession or under its jurisdiction or control. In implementing the provisions of this article all necessary safety precautions shall be observed to protect populations and the environment.

Article III

Each State Party to this convention undertakes not to transfer to any recipient whatsoever, directly or indirectly, and not in any way to assist, encourage, or induce any State, group of States or international organizations to manufacture or otherwise acquire any of the agents, toxins, weapons, equipment or means of delivery specified in article I of the convention.

Article IV

Each State Party to this convention shall, in accordance with its constitutional processes, take any necessary measures to prohibit and prevent the development, production, stockpiling, acquisition or retention of the agents, toxins, weapons, equipment and means of delivery specified in article I of the convention, within the territory of such State, under its jurisdiction or under its control anywhere.

Article V

The States Parties to this convention undertake to consult one another and to cooperate in solving any problems which may arise in relation to the objective of, or in the application of the provisions of, the convention. Consultation and cooperation pursuant to this article may also be undertaken through appropriate international procedures within the framework of the United Nations and in accordance with its Charter.

Article VI

(1) Any State Party to this convention which finds that any other State Party is acting in breach of obligations deriving from the provisions of the convention may lodge a complaint with the Security Council of the United Nations. Such a complaint should include all possible evidence confirming its validity, as well as a request for its consideration by the Security Council.

(2) Each State Party to this convention undertakes to cooperate in carrying out any investigation which the Security Council may initiate, in accordance with the provisions of the Charter of the United Nations, on the basis of the complaint received by the Council. The Security Council shall inform the States Parties to the convention of the results of the investigation.

Article VII

Each State Party to this convention undertakes to provide or support assistance, in accordance with the United Nations Charter, to any Party to the convention which so requests, if the Security Council decides that such Party has been exposed to danger as a result of violation of the convention.

Article VIII

Nothing in this convention shall be interpreted as in any way limiting or detracting from the obligations assumed by any State under the Protocol for the prohibition of the use in war of asphyxiating, poisonous or other gases, and of bacteriological methods of warfare, signed at Geneva on June 17, 1925.

Article IX

Each State Party to this convention affirms the recognized objective of effective prohibition of chemical weapons and, to this end, undertakes to continue negotiations in good faith with a view to reaching early agreement on effective measures for the prohibition of their development, production and stockpiling and for their destruction, and on appropriate measures concerning equipment and means of delivery specifically designed for the production or use of chemical agents for weapons purposes.

Article X

(1) The States Parties to this convention undertake to facilitate, and have the right to participate in, the fullest possible exchange of equipment, materials and scientific and technological information for the use of bacteriological (biological) agents and toxins for paeceful purposes. Parties to the convention in a position to do so shall also cooperate in contributing individually or together with other States or international organizations to the further development and application of scientific discoveries in the field of bacteriology (biology) for prevention of disease, or for other peaceful purposes.

(2) This convention shall be implemented in a manner designed to avoid hampering the economic or technological development of States Parties to the convention or international cooperation in the field of peaceful bacteriological (biological) activities, including the international exchange of bacteriological (biological) agents and toxins and equipment for the processing, use or production, of bacteriological (biological) agents and toxins for peaceful purposes in accordance with the provisions of the convention.

Article XI

Any State Party may propose amendments to this convention. Amendments shall enter into force for each State Party accepting the amendments upon their acceptance by a majority of the States Parties to the convention and thereafter for each remaining State Party on the date of acceptance by it.

Article XII

Five years after the entry into force of this convention, or earlier if it is requested by a majority of Parties to the convention by submitting a proposal to this effect to the depositary Governments, a conference of States Parties to the convention shall be held at Geneva, Switzerland, to review the operation of the convention, with a view to assuring that the purposes of the preamble and the provisions of the convention, including the provisions concerning negotiations on chemical weapons, are being realized. Such review shall take into account any new scientific and technological developments relevant to the convention.

Article XIII

(1) This convention shall be of unlimited duration.

(2) Each State Party to this convention shall in exercising its national sovereignty have the rigth to withdraw from the convention if it decides that extraordinary events, related to the subject matter of the convention, have jeopardized the supreme interests of its country. It shall give notice of such withdrawal to all other States Parties to the convention and to the United Nations Security Council three months in advance. Such notice shall include a statement of the extraordinary events it regards as having jeopardized its supreme interests.

Article XIV

(1) This convention shall be open to all States for signature. Any State which does not sign the convention before its entry into force in accordance with paragraph (3) of this article may accede to it at any time.

(2) This convention shall be subject to ratification by signatory States. Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited with the Governments of the United States of America, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Union of Soviet Socialist Republics, which are hereby designated the depositary Governments.

(3) This convention shall enter into force after the deposit of instruments of ratification by twenty-two Governments, including the Governments designated as depositaries of the convention.

(4) For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into force of this convention, it shall enter into force on the date of the deposit of their instruments of ratification or accession.

(5) The depositary Governments shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification or of accession and the date of the entry into force of this convention, and of the receipt of other notices.

(6) This convention shall be registered by the depositary Governments pursuant to article 102 of the Charter of the United Nations.

Article XV

This convention, the English, Russian, French, Spanish and Chinese texts of which are equally authentic, shall be deposited in the archives of the depositary Governments. Duly certified copies of the convention shall be transmitted by the depositary Governments to the Governments of the signatory and acceding States.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed this convention.

DONE in triplicate, at the cities of Washington, London and Moscow, this tenth day of April, one thousand nine hundred and seventy-two.

For the United States of America:
William P. ROGERS
James F. LEONARD

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
CROMER

For the Union of Soviet Socialist Republics:
A. DOBRYNIN

For Greece:
Sibject to Ratificiation
B. VITSAXIS - April 12th 1972

For the Kingdom of the Netherlands:
H. C. MACLAINE PONT

For Luxembourg:
Jean WAGNER - le 12 avril 1972

For Yugoslavia:
Toma GRANFIL

For the Republic of Korea:
DONG-JO KIM (Romanization)

For Iceland:
Gudm I. GUDMUNDSSON

For Hungary:
Dr. Szabó KÁROLY

For Bulgaria:
DR. L. GUERASSIMOV

For Belgium:
Walter LORIDAN

For Dahomey:
Wilfrid DE SOUZA

For the Central African Republic:
Christophe MAIDOU

For Mexico:
Dr. José Juan DE OLLOQUI

For Finland:
Olavi MUNKKI

For Turkey:
Melih ESENBEL

For Laos:
T. KHAMMAO

For Norway:
Arne GUNNENG

For Mali:
S. TRAORÉ

For Lesotho:
M. T. MASHOLOGU

For Lebanon:
N. KABBANI

For Romania:
Corneliu BOGDAN

For the Yemen Arab Republic:
Yahya H. GEGHMAN

For Canada:
M. CADIEUX

For the Philippines:
Eduardo Z. ROMUALDEZ

For Iran:
Dr. Aslan AFSHAR

For Costa Rica:
GZL. J. FACIO

For the Republic of China:
James C. H. SHEN

For Spain:
Angel SAGAZ

For New Zealand:
Frank CORNER

For Afghanistan:
M. S. DANESHJO

For Ethiopia:
MEKBIB G.

For Cyprus:
Andros A. NICOLAIDES

For Brazil:
João Augusto DE ARAUJO CASTRO

For Czechoslovakia:
Dr. Dušan SPÁČIL

For Australia:
J. PLIMSOLL

For Denmark:
Eyvind BARTELS

For Mongolia:
M. DUGERSUREN

For Burma:
San MAUNG

For Nepal:
K. S. SHARMA

For Senegal:
A. COULBARY

For Chile:
O. LETELIER

For Peru:
F. BERCKEMEYER

For Austria:
GRUBER

For Colombia:
D. BOTERO-BOSHELL

For Italy:
Vincenzo DE BENEDICTIS

For Japan:
Nobuhiko USHIBA

For the Khmer Republic:
ONG KHUY TRENG (Romanization)

For South Africa:
J. S. F. BOTHA

For Mauritius:
Pierre Guy Girald BALANCY

For Honduras:
Roberto GALVEZ B.

For Ghana:
Ebenezer Moses DEBRAH

For Malaysia:
Ong Yoke LIN

For El Salvador:
J. A. RIVERA

For Ireland:
W. WARNOCK

For Venezuela:
G. PINTO C.

For the Republic of Viet-Nam:
Bui DIEM

For Togo:
E. A. MAWUSSI

For Botswana:
Chief LINCHWE II

For Tunisia:
Slaheddine EL GOULLI

For Switzerland:
F. SCHNYDER

For Nicaragua:
Guillermo SEVILLA-SACASA

For Poland:
Dyonizy P. BILINSKI

For Dominican Republic:
S. ORTIZ

For Ceylon:
Neville KANAKARATNE

For Burundi:
Nsanze TÉRENCE

For Bolivia:
E. VALENCIA-IBÁÑEZ

For Zaire:
Ileka MBOYO

For Pakistan:
A. M. RAZA - Ambassador of Pakistan Washington, D. C.

For the federal Republic of Germany:
Rolf PAULS

For Rwanda:
Fidèle NKUNDABAGENZI

For Liberia:
James B. FREEMAN

For Jordan:
Z. MUFTI

For Malawi:
A. J. M. BANDA

For Haiti:
R. CHALMERS

For Saudi Arabia:
Ibrahim AL-SOWAYEL (Romanization) - April 12, 1972

For Kuwait:
Salem S. AL-SABAH (Romanization) - 4/14/72

For Niger:
O. G. YOUSSOUFOU - Le 21 Avril 1972

For Panama:
J. A. DE LA OSSA - 2 de Mayo de 1972

For Marocco:
Badreddine SENOUSSI - 3 May 1972

For Guatemala:
J. ASENSIO-WUNDERLICH - Mayo 9, 1972

For Ivory Coast:
T. AHOUA - May 23rd 1972

For Ecuador:
Orlando GABELA
Sujeto a ratificación - June 14th, 1972

For Singapore:

E. S. MONTEIRO - 19 June 1972

For Indonesia:

SJARIF THAJEB - 20 June 1972

For Portugal:

JOÃO HALL THEMIDO - 29 June 1972

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

CONVENZIONE SULLA INTERDIZIONE DELLA MESSA A PUNTO, PRODUZIONE E IMMAGAZZINAMENTO DELLE ARMI BATTERIOLOGICHE (BIOLOGICHE) E TOSSINICHE E SULLA LORO DISTRUZIONE

Gli Stati parti della presente convenzione,

Decisi ad agire in vista della realizzazione di reali progressi nella via del disarmo generale e completo, ivi compresi il divieto e la soppressione di tutti i tipi di armi di distruzione di massa, ed essendo convinti che il divieto di messa a punto, di fabbricazione e di immagazzinamento di armi chimiche e batteriologiche (biologiche) nonché la loro distruzione, mediante misure efficaci, contribuiranno alla realizzazione del disarmo generale e completo sotto uno stretto ed efficace controllo internazionale,

Riconoscendo la grande importanza del protocollo concernente il divieto di uso in guerra di gas asfissianti, tossici o simili e di mezzi batteriologici, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925, nonché il ruolo che detto protocollo ha svolto e continua a svolgere attenuando gli orrori della guerra,

Riaffermando la loro fedeltà ai principî ed agli obiettivi di tale protocollo, ed invitando tutti gli Stati ad uniformarvisi strettamente,

Ricordando che l'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha condannato in più occasioni tutti gli atti contrari ai principî ed agli obiettivi del protocollo di Ginevra del 17 giugno 1925,

Desiderosi di contribuire all'aumento della fiducia tra i popoli e al risanamento dell'atmosfera internazionale in generale,

Desiderosi inoltre di contribuire alla realizzazione degli scopi e dei principî della Carta delle Nazioni Unite,

Convinti dell'importanza e dell'urgenza di eliminare dagli arsenali degli Stati, con misure efficaci, armi di distruzione di massa altrettanto pericolose di quelle che comportano l'utilizzazione di agenti chimici o batteriologici (biologici),

Riconoscendo che un'intesa sul divieto delle armi batteriologiche (biologiche) o con tossine rappresenta una prima tappa possibile verso la realizzazione di un accordo su delle misure efficaci tendenti a vietare anche la messa a punto, la fabbricazione e l'immagazzinamento di armi chimiche, ed essendo decisi a continuare dei negoziati a tal fine,

Decisi, nell'interesse dell'intera umanità, ad escludere completamente la possibilità di vedere agenti batteriologici (biologici) o tossine utilizzati in quanto armi,

Convinti che la coscienza dell'umanità condannerebbe l'uso di tali metodi e che nessuno sforzo debba essere risparmiato per diminuire tale rischio,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna a non mettere mai e in nessuna circostanza a punto, fabbricare, immagazzinare, acquistare in qualsiasi modo, conservare:

1) agenti microbiologici o altri agenti biologici, nonché tossine quale ne sia l'origine o il sistema di produzione, del tipo ed in quantità che non siano destinate ad uso profilattico, protettivi o ad altri scopi pacifici;

2) armi, attrezzature o vettori destinati all'uso di tali agenti o tossine a scopi offensivi o in conflitti armati.

Articolo II.

Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna a distruggere o a convertire ad usi pacifici, il più rapidamente possibile ed in ogni caso non oltre nove mesi dopo l'entrata in vigore della convenzione, tutti gli agenti, tossine, armi, attrezzature e vettori di cui all'articolo I della convenzione, che si trovino in suo possesso o sotto la sua giurisdizione o controllo. Nel corso dell'esecuzione delle disposizioni del presente articolo, sarà opportuno prendere tutte le misure precauzionali necessarie per proteggere le popolazioni e l'ambiente.

Articolo III.

Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna a non trasferire ad alcuno, né direttamente né indirettamente, un qualsiasi agente, tossina, arma, attrezzatura o vettore di cui all'articolo I della convenzione e a non aiutare, incoraggiare o incitare in qualsiasi modo uno Stato, un gruppo di Stati o un'organizzazione internazionale a fabbricare o ad acquisire in ogni altro modo uno qualsiasi dei detti agenti, tossine, armi, attrezzature o vettori.

Articolo IV.

Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna ad adottare, secondo le procedure previste dalla propria Costituzione, le misure necessarie per vietare ed impedire la messa a punto, la fabbricazione, l'immagazzinamento, l'acquisizione o la conservazione degli agenti, delle tossine, delle armi, delle attrezzature e dei vettori di cui all'articolo I della convenzione, sul territorio di un tale Stato, sotto la propria giurisdizione o sotto il proprio controllo in qualsiasi luogo.

Articolo V.

Gli Stati parti della presente convenzione si impegnano a consultarsi ed a collaborare tra di loro per risolvere tutti i problemi che potrebbero eventualmente sorgere relativamente all'obiettivo della convenzione, o relativamente all'applicazione delle disposizioni in essa contenute.

Le consultazioni e la collaborazione previste nel presente articolo potranno anche essere intraprese mediante appropriate procedure internazionali nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla sua Carta.

Articolo VI.

1. Ogni Stato parte della presente convenzione che constati che un'altra Parte agisce in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni della convenzione, può presentare denuncia al Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tale denuncia deve fornire tutte le prove possibili circa la sua fondatezza e contenere la richiesta di esame da parte del Consiglio di sicurezza.

2. Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna a collaborare ad ogni inchiesta che possa intraprendere il Consiglio di sicurezza conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite a seguito di una denuncia ricevuta. Il Consiglio di sicurezza fa conoscere agli Stati parti della convenzione i risultati dell'inchiesta.

Articolo VII.

Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna a fornire assistenza, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, ad ogni Parte della convenzione che ne faccia richiesta, se il Consiglio di sicurezza decide che tale Parte è stata esposta ad un pericolo a seguito di una violazione della convenzione, od a facilitare l'assistenza fornita alla detta Parte.

Articolo VIII.

Nessuna disposizione della presente convenzione sarà interpretata come suscettibile di limitare o di diminuire in qualunque modo gli impegni assunti da qualunque Stato in base al protocollo concernente il divieto di uso in guerra, di gas asfissianti, tossici o simili e di mezzi batteriologici, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925.

Articolo IX.

Ogni Stato parte della presente convenzione conferma l'obiettivo riconosciuto di un divieto efficace delle armi chimiche e, a tale scopo, si impegna a proseguire, in uno spirito di buona volontà, dei negoziati al fine di giungere, in una data vicina, ad un accordo su delle misure efficaci in vista di una proibizione della loro messa a punto, fabbricazione ed immagazzinamento e in vista della loro distruzione, e su delle misure appropriate concernenti l'attrezzatura e i vettori particolarmente destinati alla fabbricazione o all'uso di agenti chimici a fini di armamento.

Articolo X.

1. Gli Stati parti della presente convenzione si impegnano a facilitare il più vasto scambio possibile di attrezzature, di materiali e di informazioni scientifiche e tecniche connesse con l'impiego di agenti batteriologici (biologici) e di tossine a scopi pacifici ed hanno il diritto di partecipare a tale scambio. Le Parti della convenzione che sono in grado di farlo, coopereranno altresì apportando, individualmente o congiuntamente, con altri Stati od organizzazioni internazionali, il proprio concorso alla futura estensione ed all'applicazione delle scoperte scientifiche, nel campo della batteriologia (biologia), in vista della prevenzione delle malattie o ad altri scopi pacifici.

2. La presente convenzione sarà applicata in modo da evitare ogni impedimento allo sviluppo economico o tecnico degli Stati parti della convenzione od alla cooperazione internazionale nel campo delle attività batteriologiche (biologiche) pacifiche, ivi compreso lo scambio internazionale di agenti batteriologici (biologici) e di tossine, nonché di materiale che serva per la messa a punto, l'uso o la produzione di agenti batteriologici (biologici) e di tossine a scopi più pacifici in conformità delle disposizioni della convenzione.

Articolo XI.

Ogni Stato parte può proporre degli emendamenti alla presente convenzione. Tali emendamenti entreranno in vigore, nei confronti di ogni Stato parte che li avrà accettati, a partire dalla data della loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati parti della convenzione e, in seguito, nei confronti di ciascuno degli altri Stati parti, alla data in cui tale Stato li avrà accettati.

Articolo XII.

Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, o prima di tale data se una maggioranza delle Parti della convenzione lo richieda sottoponendo una proposta a tale scopo ai Governi depositari, una conferenza degli Stati parti della convenzione avrà luogo a Ginevra (Svizzera), al fine di esaminare il funzionamento della convenzione in vista di accertarsi che gli obiettivi enunciati nel preambolo e le disposizioni della convenzione, ivi comprese quelle relative ai negoziati sulle armi chimiche, siano in via di realizzazione. In occasione di tale esame, sarà tenuto conto di tutte le realizzazioni scientifiche e tecniche che hanno rapporto con la convenzione.

Articolo XIII.

1. La presente convenzione viene conclusa a tempo indeterminato.

2. Ogni Stato parte della presente convenzione ha, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, il diritto di denunciare la convenzione se ritiene che eventi straordinari, attinenti all'oggetto della convenzione, abbiano messo in pericolo gli interessi superiori del Paese. Esso notificherà tale rinuncia a tutti gli altri Stati parti della convenzione nonché al Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite con un preavviso di tre mesi. Indicherà in tale notifica quali siano gli eventi straordinari che ritiene abbiano messo in pericolo i propri interessi superiori.

Articolo XIV.

1. La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. Ogni Stato che non avrà firmato la convenzione prima della sua entrata in vigore in conformità del paragrafo 3 del presente articolo potrà aderirvi in ogni momento.

2. La presente convenzione sarà sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica e gli strumenti di adesione saranno depositati presso i Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche che sono attualmente designate quali Governi depositari.

3. La presente convenzione entrerà in vigore quando ventidue Governi, compresi i Governi che sono designati come i Governi depositari della convenzione, avranno depositato gli strumenti di ratifica.

4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, quest'ultima entrerà in vigore alla data del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione.

5. I Governi depositari informeranno senza indugio tutti gli Stati che avranno firmato la presente convenzione o vi avranno aderito della data di ogni firma, della data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, della data di entrata in vigore della convenzione, nonché del ricevimento di ogni altra comunicazione.

6. La presente convenzione sarà registrata dai governi depositari in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo XV.

La presente convenzione, i cui testi inglese, francese, cinese, spagnolo e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata negli archivi dei Governi depositari. Copie debitamente certificate della convenzione saranno inviate dai Governi depositari ai Governi degli Stati che avranno firmato la convenzione o che vi avranno aderito.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto in tre esemplari, a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972.

(*Seguono le firme*).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1974, n. **619**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della vicaria curata autonoma di S. Rocco a Capodimonte e del trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Gennaro al Bosco di Capodimonte nella chiesa di S. Rocco a Capodimonte.

N. 619. Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i due decreti dell'ordinario diocesano di Napoli, l'uno in data 1° novembre 1972, integrato con dichiarazione del 3 novembre successivo, e l'altro in data 8 novembre stesso anno, relativi alla soppressione della vicaria curata autonoma di S. Rocco a Capodimonte, in Napoli, ed al trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Gennaro al Bosco di Capodimonte nella chiesa di S. Rocco a Capodimonte.

Visto, *il Guardasigilli*: Zagari
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 17. — Sciarretta

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1974, n. **620**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Vito e Modesto e della SS.ma Annunziata, in Narni.

N. 620. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terni e Narni in data 1° gennaio 1973, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie dei SS. Vito e Modesto, in frazione S. Vito del comune di Narni (Terni), e della SS.ma Annunziata, in frazione Guadamello dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: Zagari
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 22. — Sciarretta

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1974, n. **621**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Teresa di Gesù bambino, in Parma.

N. 621. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma in data 1° novembre 1973, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 13 novembre 1973 e 9 marzo 1974, relativo alla erezione della parrocchia di S. Teresa di Gesù bambino, in Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: Zagari
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 21. — Sciarretta

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1974, n. **622**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della rettifica dei confini fra le diocesi di Bagnoregio ed Orte.

N. 622. Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra congregazione per i vescovi in data 1° luglio 1973, relativo alla modificazione della circoscrizione territoriale delle diocesi di Bagnoregio ed Orte (Viterbo) e al trasferimento del territorio del comune di Soriano nel Cimino dalla diocesi di Bagnoregio a quella di Orte.

Visto, *il Guardasigilli*: Zagari
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 33. — Sciarretta

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1974, n. **623**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna del buon consiglio, in Grumo Nevano.

N. 623. Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Aversa in data 4 ottobre 1972, integrato con due dichiarazioni una di pari data e l'altra del 2 marzo 1974, relativo alla erezione della parrocchia « Madonna del buon consiglio », in Grumo Nevano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: Zagari
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 34. — Sciarretta

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1974, n. **624**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di Nostra Signora assunta e di S. Martino vescovo, in Rezzo.

N. 624. Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albenga in data 5 novembre 1973, relativo alla unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di Nostra Signora assunta, in frazione Cenova del comune di Rezzo (Imperia), e di S. Martino vescovo, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 31. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1974, n. **625**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Vincenzo e Anastasio e di S. Biagio, in Stroncone.

N. 625. Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terni e Narni in data 1° gennaio 1973, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie dei SS. Vincenzo e Anastasio, in frazione Finocchieto del comune di Stroncone (Terni), e di S. Biagio, in frazione Coppe dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 29. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1974, n. **626**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un'eredità.

N. 626. Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Pedrocco Carlotta in Vio con testamento olografo in data 10 agosto 1963, pubblicato il 24 novembre 1970 per atto del dott. Angelo Sandi, notaio in Venezia, n. 26319 di repertorio e n. 2567 di raccolta, registrato a Venezia in data 14 dicembre 1970 al n. 6896 - Vol. 22, in favore dei mutilatini di don Gnocchi che si identificano con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », consistente nella quota parte di immobili, titoli, buoni postali e depositi bancari vari per un valore presunto di lire 72.880.945.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 41. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1974, n. **627**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo e dei SS. Faustino e Giovita, in Narni.

N. 627. Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terni e Narni in data 1° gennaio 1973, relativo alla unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Lorenzo, in località Ponte S. Lorenzo del comune di Narni (Terni), e dei SS. Faustino e Giovita, in frazione S. Faustino dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 30. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1974, n. **628**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione dell'istituto delle suore di N. S. della provvidenza, in Genova.

N. 628. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Istituto delle suore benedettine della provvidenza », assunta dall'Istituto delle suore di N.S. della provvidenza, in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 32. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1974.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per sedici strade in provincia di Como.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, quinto comma, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Como in data 5 febbraio 1973, n. 21409, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza », per le sottoelencate strade provinciali:

1) strada provinciale n. 13 « Della Val d'Intelvi » (escluse le diramazioni per Pigra, Ramponio e del Pian delle Noci);

2) strada provinciale n. 14 « S. Fedele-Osteno-Porlezza » (esclusa la diramazione per Ponna);

3) strada provinciale n. 16 « di Brogeda »;

4) strada provinciale n. 27 « di Cucciago e Cassina Rizzardi » (escluso il tronco Appiano Gentile-confine prov. Varese);

5) strada provinciale n. 30 « Fino-Rovello »;

6) strada provinciale n. 31 « della Pioda »;

7) strada provinciale n. 33 « Lomazzo-Turate »;

8) strada provinciale n. 34 « Cantù-Asnago »;

9) strada provinciale n. 41 « Vallassina » (tronco Erba-Bellagio);

10) strada provinciale n. 47 « di Rogeno »;

11) strada provinciale n. 49 « Molteno-Oggione »;

12) strada provinciale n. 52 « Molteno-Rovagnate » (tronco Molteno-Dolzago);

13) strada provinciale n. 54 « Monticello-Paderno » (tronco Monticello-Cernusco);

14) strada provinciale n. 55 « di Lomagna » (tronchi Casatenovo-Lomagna e Sernovella-Verderio superiore);

15) strada provinciale n. 56 « di Imbersago » (tronco Terzuolo di Robbiate-Brivio);

16) strada provinciale n. 62 « Valsassina » (esclusa la diramazione per Taceno);

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile della regione Lombardia in data 5 luglio 1974, n. 8859, servizio IV/F;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Como;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopraelencate, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, od altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Como fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » e in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare IGCT n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1969, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare IGCT dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto nel formato ridotto, presso ogni intersezione lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(8951)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1974.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per due strade in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Viste le domande dell'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino in data 16 luglio 1974 e 22 luglio 1974 tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le sottoelencate strade provinciali:

Petriano-Scotaneto - tratto Isola del Piano-Scotaneto;

S. Angelo-Montelabbate - 2° tratto Ginestreto-Morciola;

Viste le relazioni dell'ufficio del genio civile di Pesaro in data 30 luglio e 21 agosto 1974;

Vista la relazione tecnica dell'Ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali:

Petriano-Scotaneto - tratto Isola del Piano-Scotaneto;

S. Angelo-Montelabbate - 2° tratto Ginestreto-Marciola,

con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, ed altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » e in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare IGCT n. 7000 dell'11 luglio 1968);

b) sulla strada a precedenza (dopo l'installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrato dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, striscia affiancata, continua e

discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare IGCT n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni intersezione lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(8949)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1974.

Iscrizione di trentadue varietà di cereali nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-74, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 1166 in data 23 settembre 1974 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 4 settembre 1974, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel registro delle varietà, di ventuno varietà di frumento, nove varietà di orzo e due varietà di riso;

Visto il verbale della predetta adunanza del 4 settembre 1974;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, le seguenti varietà di specie agrarie, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 4 settembre 1974, sono depositate, ai sensi dell'articolo 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso lo istituto stesso:

1) Frumento tenero « San Mauro »:

origine della varietà: incrocio: [(Florence × Mentana) × 291/49 × Funo] × 2-56-4;

responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma;

2) Frumento tenero « Flavio »:

origine della varietà: incrocio: Marimp 8 × Gallini;

responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma;

3) Frumento tenero « Fuscello »:

origine della varietà: da selezione genealogica del Pricama;

responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma;

4) Frumento tenero « Adria »:

origine della varietà: incrocio: (San Pastore × Gallini) × Mara;

responsabile della conservazione in purezza: Società polesana, produttori sementi, Badia Polesine (Rovigo);

5) Frumento tenero « Aquilea »:

origine della varietà: incrocio: (Tevere × Giuliari) × Gallini;

responsabile della conservazione in purezza: Società polesana, produttori sementi, Badia Polesine (Rovigo);

6) Frumento tenero « Emilio Morandi »:

origine della varietà: da selezione genealogica del Nazareno Strampelli;

responsabile della conservazione in purezza: Federazione italiana dei consorzi agrari, Roma;

7) Frumento tenero « Vittorio Alpe »:

origine della varietà: incrocio: Bezostaja 1 × N. Strampelli;

responsabile della conservazione in purezza: Federazione italiana dei consorzi agrari, Roma;

8) Frumento tenero « Fulgero »:

origine della varietà: incrocio: Mara × Fortunato;

responsabile della conservazione in purezza: Istituto di cerealicoltura M. A. di Frassineto, Fontarronco Montagnano (Arezzo);

9) Frumento tenero « Lario »:

origine della varietà: incrocio: Argelato × Red River 68;

responsabile della conservazione in purezza: Funk Italia, Milano;

10) Frumento tenero « Orta »:

origine della varietà: incrocio: (Mara × Impeto) × Purdue 5752;

responsabile della conservazione in purezza: Funk Italia, Milano;

11) Frumento tenero « San Petronio »:

origine della varietà: incrocio: Rex × 700 B.M.;

responsabile della conservazione in purezza: Roffi, Bologna;

12) Frumento tenero « Mec »:

origine della varietà: incrocio: Marzotto × Combine;

responsabile della conservazione in purezza: Marco Michahelles, Firenze;

13) Frumento tenero « Neviano »:

origine della varietà: da selezione genealogica del Bezostaja;

responsabile della conservazione in purezza: Consorzio agrario provinciale, Parma;

14) Frumento tenero « Recanati »:

origine della varietà: incrocio: Gallini × Mara;
responsabile della conservazione in purezza: Cesare Maliani, Roma;

15) Frumento tenero « Trebbo »:

origine della varietà: incrocio: (0.10 × Funello) × Jacometti 49;
responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera - Società italiana sementi, Bologna;

16) Frumento duro « Granato »:

origine della varietà: incrocio: Mara × (Sen. Cappelli)^2;
responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma;

17) Frumento duro « Campomoro »:

origine della varietà: incrocio: [(Az.17/45V. × Tr.dic.Var. in) F2 sp.m.pruinosa × (Ill.-Chinese)^2 Timoph.] F3 × 299/50/i.;
responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma;

18) Frumento duro « Valselva »:

origine della varietà: incrocio: Giorgio 370 × (F3 Cappelli × Yuma);
responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma;

19) Frumento duro « Valfiora »:

origine della varietà: incrocio: Cappelli × Sel.Romana 156;
responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma;

20) Frumento duro « Castelnuovo »:

origine della varietà: per mutazione del Garigliano;
responsabile della conservazione in purezza: Comitato nazionale per l'energia nucleare, Roma;

21) Frumento duro « Creso »:

origine della varietà: incrocio {[(yt.54 N 10-B)Cp2-63] Tc2} × CpB 144;
responsabile della conservazione in purezza: Comitato nazionale per l'energia nucleare, Roma;

22) Orzo distico « Kristina »:

origine della varietà: incrocio: Domen × Mari;
responsabile della conservazione in purezza: Associazione sementi svedesi, Svalof (Svezia);

23) Orzo distico « Villa »:

origine della varietà: incrocio: Volla × Breuns Stamm 15329;
responsabile della conservazione in purezza: Ulrich Breun-Steinbach (Repubblica federale tedesca);

24) Orzo distico « Berenice »:

origine della varietà: incrocio: Union × BKF;
responsabile della conservazione in purezza: Institut national de la recherche agronomique, Paris (Francia);

25) Orzo distico « Carina »:

origine della varietà: incrocio: Union × (16Wv × Volla);
responsabile della conservazione in purezza: Tourneur Frères, Coulommiers (Francia);

26) Orzo distico « Malta »:

origine della varietà: incrocio: (358 Ack × Probstdorf) × 358 Ack;
responsabile della conservazione in purezza: J. Ackermann & Co, Irlbach (Straubing) (Repubblica federale tedesca);

27) Orzo distico « Amiterno »:

origine della varietà: da selezione genealogica del Pioneer;
responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma;

28) Orzo polistico « Tilli »:

origine della varietà: incrocio: Herfordia × Firlabech;
responsabile della conservazione in purezza: Venturoli sementi, Pianoro (Bologna);

29) Orzo polistico « Micuccio »:

origine della varietà: incrocio: popolazione locale × Arig 8;
responsabile della conservazione in purezza: Michele Pepe, Gravina di Puglia (Bari);

30) Orzo polistico « Mädru »:

origine della varietà: incrocio: (Malmdorfer × Ragusa) × (Bolivia × Nacktgerste);
responsabile della conservazione in purezza: Borries Eckendorf OHG, Leopoldshoehe (Repubblica federale tedesca);

31) Riso « Europa »:

origine della varietà: incrocio: Italpatna × Ribe;
responsabile della conservazione in purezza: Ente nazionale risi, Milano;

32) Riso « S. Andrea »:

origine della varietà: da selezione genealogica del Rizzotto;
responsabile della conservazione in purezza: Ente nazionale risi, Milano.

Roma, addì 25 ottobre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(8993)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1974.
Contrassegni metallici comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani per l'anno 1975.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori e i detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce all'Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e della vendita ai comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani, per l'anno 1975, devono essere di metallo laminato a forma di pentagono irregolare con la base di mm 22 e i lati doppi rispettivamente di mm 8 e di mm 27.

Nella parte superiore, leggermente ricurva, le piastrine sono munite di un foro entro il quale viene applicato un fermaglio per fissare le piastrine stesse al collare dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:

a) 1975;
b) imposta cani e indicazione della categoria;
c) numero progressivo per ciascuna categoria;
d) denominazione del comune.

Art. 2.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in L. 100 (cento) per consegna a destinazione del comune richiedente.

Art. 3.

Per la ordinazione delle piastrine, i comuni dovranno rivolgersi direttamente all'ufficio targhe dell'Unione italiana dei ciechi, via Fibonacci, n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna delle categorie e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1974

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

(9237)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1974.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 23 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46;

Visto il decreto interministeriale in data 20 dicembre 1971, con il quale è stato costituito il collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Vista la nota n. 187796 in data 5 dicembre 1973, con la quale il Ministero del tesoro designa il dott. Luigi Quaratino ed il dott. Roberto Cirocco rispettivamente quali propri rappresentanti effettivo e supplente in seno al predetto collegio sindacale, in sostituzione del dott. Luigi Dainelli e del dott. Antonio Ponzio, collocati a riposo;

Ritenuta la necessità di provvedere alle richieste sostituzioni;

Decretano:

Il dott. Luigi Quaratino, dirigente superiore, ed il dott. Roberto Cirocco, primo dirigente, sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza statali in sostituzione del dott. Luigi Dainelli e del dott. Antonio Ponzio, collocati a riposo.

Il precedente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9641)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1974.

Sostituzione di membri delle deputazioni delle borse valori di Torino e di Trieste.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse di commercio e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle borse valori;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 14 febbraio 1974, costitutivo delle deputazioni delle borse valori per l'anno 1974;

Vista la delibera del commissario straordinario presso la camera di commercio di Torino n. 142 del 10 aprile 1974, con la quale il dott. Saverio Molino è proposto per la nomina a membro supplente della deputazione di borsa in sostituzione del dott. Atos Roffi, dimissionario;

Vista la delibera della giunta della camera di commercio di Trieste del 10 maggio 1974, n. 248, con la quale i dottori Franco de Majo e Giovanni Mazzarotto sono designati, rispettivamente, deputato effettivo in sostituzione del dott. Eliseo Timò, e deputato supplente in sostituzione del citato dott. de Majo;

Considerata l'opportunità di accogliere le designazioni di cui sopra;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 2 febbraio 1974 costitutivo delle deputazioni delle borse valori per l'anno 1974, presso la deputazione della borsa valori di Torino e nominato membro supplente, in sostituzione del dott. Atos Roffi, dimissionario, il dott. Saverio Molino, mentre presso la deputazione della borsa valori di Trieste sono nominati, rispettivamente, membro effettivo in sostituzione del dott. Eliseo Timò, il dott. Franco de Majo e membro supplente in sostituzione del nominato dott. de Majo, il dott. Giovanni Mazzarotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(9580)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media « E. Menini » di Viareggio ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Lucca 18 settembre 1974, n. 1008/2, la cassa scolastica della scuola media « E. Menini » di Viareggio è autorizzata ad accettare una donazione di L. 1.300.000 per l'istituzione di due premi di studio da intitolare al nome del « Preside Mario Amaducci ».

(9360)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civico e Benfratelli di Palermo ad istituire un corso annuale di specializzazione per infermieri professionali.

Con decreto 20 novembre 1974, n. 900.6/CS/55/1/906, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civico e Benfratelli di Palermo è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica con sede presso l'ospedale stesso.

(9476)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1974, registro n. 11 Industria, foglio n. 175, è stato respinto il ricorso straordinario presentato il 6 giugno 1970 dalla S.r.l. Lambromarket, con sede in Monza, via Carlo Alberto n. 39, avverso il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato 14 marzo 1970, con il quale è stato respinto il ricorso prodotto dalla predetta società contro il provvedimento del prefetto di Milano in data 8 agosto 1969, con il quale è stata concessa alla S.p.a. Supermarkets italiani l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Monza, via Lecco.

(9349)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1974, registro n. 11 Industria, foglio n. 170, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 18 marzo 1972, proposto dal sig. Maradini Remo ed altri commercianti di Ostiano (Cremona), avverso la delibera 4 giugno 1971, n. 31, del consiglio comunale di Ostiano nonchè il conseguente decreto del prefetto di Cremona 1° febbraio 1972, n. 9, con i quali è stato istituito nel suddetto centro un mercato settimanale per la contrattazione delle merci.

(9350)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1974, registro n. 11 Industria, foglio n. 177, è stato accolto il ricorso presentato il 29 gennaio 1973 dalla S.p.a. Magazzini Standa, con sede in Milano, via Celestino IV n. 6, avverso il provvedimento del prefetto di La Spezia in data 24 marzo 1970, a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio sopracitato, con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Sarzana.

(9351)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Cantina sociale di Palmi e paesi limitrofi », in Palmi.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1974, il sig. Siracusa Giacomo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Cantina sociale di Palmi e paesi limitrofi », in Palmi (Reggio Calabria), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 30 novembre 1972, in sostituzione del sig. Teobaldo Giroldini, dimissionario.

(9431)

Modificazioni allo statuto della Confederazione cooperative italiane, in Roma

Con decreto ministeriale 20 novembre 1974 sono state approvate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, le modifiche degli articoli 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26 e 31 dello statuto della Confederazione cooperative italiane, in Roma, deliberate dall'assemblea nazionale della Confederazione, nella riunione del 17 aprile 1973.

(9471)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1974, registro n 66 Finanze, foglio n. 29, viene respinto, perchè infondato il ricorso straordinario prodotto dal sig. Caria Eugenio avverso il decreto del Ministro per le finanze 16 gennaio 1968, n. 123482.

(9429)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi da mina

Gli esplosivi da mina denominati « Sigma 4 » e « Sigma 4S » che la società S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a., intende fabbricare nel proprio stabilimento in Ghedi (Brescia), sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili all'aperto e in galleria con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi o polverosi, e classificati nella seconda categoria, gruppo B, dell'allegato *A* al regolamento del detto testo unico.

(9430)

Riconoscimento e classificazione di artificio pirotecnico

L'artificio pirotecnico denominato « Miccetta per cannoncino giocattolo » fabbricato dalla ditta Hunan Fireworks Factory - Hunan-China, è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella categoria V, gruppo *C*, dell'allegato *A* al regolamento del citato testo unico.

L'artificio di cui sopra, se confezionato sciolto in scatole da non più di 50 pezzi, non è classificato tra i prodotti esplodenti.

(9357)

Autorizzazione al comune di Mazara del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Mazara del Vallo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.335.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4669/M)

Autorizzazione al comune di Lucca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1974, il comune di Lucca viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 135.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4639/M)

Autorizzazione alla provincia di Asti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, la provincia di Asti viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.515.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4666/M)

Autorizzazione alla provincia di Treviso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, la provincia di Treviso viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.415.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4667/M)

Autorizzazione alla provincia di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, la provincia di Ascoli Piceno viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.623.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4668/M)

Autorizzazione al comune di Teano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1974, il comune di Teano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 235.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4640/M)

Autorizzazione al comune di Crotone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Crotone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.382.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4641/M)

Autorizzazione al comune di Ivrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Ivrea (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 240.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4642/M)

Autorizzazione al comune di Montese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Montese (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.377.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4643/M)

Autorizzazione al comune di Montefiorino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Montefiorino (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 186 235.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4644/M)

Autorizzazione al comune di Montecreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Montecreto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.695.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4645/M)

Autorizzazione al comune di Medolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Medolla (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.991.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4646/M)

Autorizzazione al comune di Maranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Maranello (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.822.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4647/M)

Autorizzazione al comune di Lama Mocogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Lama Mocogno (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.348.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4648/M)

Autorizzazione al comune di Frassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Frassinoro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.258.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4649/M)

Autorizzazione al comune di Guiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Guiglia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.428.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4650/M)

Autorizzazione al comune di Campogalliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Campogalliano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 226.659.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4651/M)

Autorizzazione al comune di Bomporto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Bomporto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.310.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4652/M)

Autorizzazione al comune di San Felice sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di San Felice sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4653/M)

Autorizzazione al comune di San Cesario sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di San Cesario sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.303.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4654/M)

Autorizzazione al comune di Riolunato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Riolunato (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.257.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4655/M)

Autorizzazione al comune di Polinago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Polinago (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 166.216.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4656/M)

Autorizzazione al comune di Pievepelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Pievepelago (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.615.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4657/M)

Autorizzazione al comune di Novi di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Novi di Modena (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.426.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4658/M)

Autorizzazione al comune di Nonantola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Nonantola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 217.768.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4659/M)

Autorizzazione al comune di San Prospero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di San Prospero (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.247.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4660/M)

Autorizzazione al comune di Sestola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Sestola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 172.512.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4661/M)

Autorizzazione al comune di Soliera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Soliera (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.373.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4662/M)

Autorizzazione al comune di Spilamberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Spilamberto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.562.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4663/M)

Autorizzazione al comune di Zocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Zocca (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.882.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4664/M)

Autorizzazione al comune di Serramazzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Serramazzoni (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 199.086.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4665/M)

Autorizzazione al comune di Ventimiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Ventimiglia (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 253.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4670/M)

Autorizzazione al comune di Imola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Imola (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.064.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4671/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 228

Corso dei cambi del 29 novembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	664,50	664,50	664,30	664,50	665 —	664,50	664,60	664,50	664,50	664,50
Dollaro canadese	672,75	672,75	672,75	672,75	674 —	672,70	672,85	672,75	672,75	672,70
Franco svizzero	245,25	245,25	245,50	245,25	246 —	245,20	243,30	245,25	245,25	245,20
Corona danese	114,71	114,71	115 —	114,71	114,25	114,70	114,90	114,71	114,71	114,70
Corona norvegese	123,80	123,80	123,70	123,80	123,50	123,80	123,75	123,80	123,80	123,80
Corona svedese	155,6650	155,665	155,50	155,6650	155 —	155,65	155,65	155,6650	155,66	155,65
Fiorino olandese	259,22	259,22	258,80	259,22	258,25	259,20	259,17	259,22	259,22	259,20
Franco belga	17,85	17,85	17,8550	17,85	17,85	17,85	17,86	17,85	17,85	17,85
Franco francese	143,40	143,40	143,70	143,40	143,90	143,40	143,34	143,40	143,40	143,40
Lira sterlina	1544,80	1544,80	1546 —	1544,80	1545 —	1544,80	1545 —	1544,80	1544,80	1544,80
Marco germanico	268,65	268,65	268,80	268,65	269,25	268,60	268,55	268,65	268,65	268,70
Scellino austriaco	37,4660	37,466	37,50	37,4660	37,50	37,45	37,495	37,4660	37,46	37,45
Escudo portoghese	26,9290	26,929	26,90	26,9290	26,80	26,90	26,88	26,9290	26,92	26,90
Peseta spagnola	11,7160	11,716	11,7210	11,7160	11,70	11,72	11,7175	11,7160	11,71	11,70
Yen giapponese	2,2120	2,212	2,22	2,2120	2,22	2,21	2,2158	2,2120	2,21	2,21

Media dei titoli del 29 novembre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	87,250
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,275
» 5 % (Ricostruzione)	84,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,975
» 5 % (Città di Trieste)	83,625
» 5 % (Beni esteri)	83,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,625
» 5,50 % » » 1968-83	82,175
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	90,575
» 6 % » » 1971-86	90,575
» 6 % » » 1972-87	88,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,400
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,300
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,150
» 5 % (» 1° aprile 1978)	82,150
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,225
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,150
» poliennali 7 % 1978	92,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 novembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	664,55
Dollaro canadese	672,80
Franco svizzero	245,275
Corona danese	114,805
Corona norvegese	123,775
Corona svedese	155,657
Fiorino olandese	259,195
Franco belga	17,855
Franco francese	143,37
Lira sterlina	1544,90
Marco germanico	268,60
Scellino austriaco	37,48
Escudo portoghese	26,904
Peseta spagnola	11,717
Yen giapponese	2,214

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1974 relativi al giorno 27 novembre 1974 il fiorino olandese deve essere rettificato come segue: da *Lit. 257,87* a *Lit. 257,84*.

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area in comune di Padova

Con decreto n. 120 del 1° ottobre 1971, del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze è stata dismessa dal demanio pubblico, ramo Difesa Aeronautica, e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una aliquota del sedime costituente la strada di accesso ai magazzini dell'Aeronautica militare d. via Sorio (Padova), sita nello stesso comune e contraddistinta nel catasto con i seguenti dati:

Partita 15254:

foglio 120, mappale 291, superficie sclassificata mq 35
foglio 120, mappale 292, superficie sclassificata » 30
foglio 120, mappale 293, superficie sclassificata » 52

mq 117

(9428)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area in comune di Bagnolo del Salento

Con decreto interministeriale 11 novembre 1974, n. 832(61) T.3/1, è stata trasferita dal demanio pubblico, ramo ferrovie, al patrimonio dello Stato un'area di mq 579 circa, di pertinenza della ferrovia Maglie-Otranto, contraddistinta nel catasto del comune di Bagnolo del Salento (Lecce) dal foglio 6, particella n. 57.

(9508)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Incorporazione della Banca popolare della Maremma da parte della Banca popolare di Novara e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi con proprie dipendenze nello esercizio degli sportelli bancari dell'azienda incorporanda.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni perfezionate nei modi di legge, adottate in data 28 aprile e 26 maggio 1974, rispettivamente, dall'assemblea straordinaria dei soci della Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Novara, e dall'assemblea straordinaria dei soci della Banca popolare della Maremma, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Massa Marittima (Grosseto), relative alla fusione delle due società mediante incorporazione della seconda nella prima;

Dispone:

1) Nulla osta all'incorporazione della Banca popolare della Maremma, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Massa Marittima (Grosseto), da parte della Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara.

2) La banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli bancari dell'azienda incorporanda.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1974

Il Governatore: CARLI

(9653)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/31346 del 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1973, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 44;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro dell'11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145, con il quale si autorizza l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad indire un concorso, per esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », della carriera direttiva dell'amministrazione stessa, riservato a laureati in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica;

Atteso che il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha approvato, nella seduta del 28 aprile 1971, il programma di esame relativo al concorso suindicato e tenuto conto del parere n. 2/74 del 1° aprile 1974, espresso sull'argomento dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a laureati in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica, abilitati all'esercizio della professione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, della laurea in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica, nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo o degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34 A-*bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno successivamente, purchè risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano l'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'università presso la quale è stato conseguito;

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che verrà loro indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare le comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titoli di studio:

1) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica, ovvero certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto. Per i minori di anni 21, il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C* e *D* potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non puo essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 6.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, munita di fotografia, se il candidato è dipendente statale o familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Prove di esame - diario delle prove

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *C*, al presente decreto.

Ai fini dell'espletamento della seconda prova scritta, le tre buste che la commissione esaminatrice predisporrà per il sorteggio previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, conterranno, ciascuna, tre temi vertenti, rispettivamente, sulle materie indicate nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del citato programma, su cui, a scelta del candidato, si svolgerà la prova stessa.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso la Direzione generale dei monopoli di Stato, via della Luce n. 34 A-bis, nei giorni 27 e 28 gennaio 1975.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8,30, di ciascuno dei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.
Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.
Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 13.
Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.602.300, parametro 218 iniziale, di cui alla tabella unica, quadro I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 810.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dell'indennità integrativa speciale mensile prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso che rivestano la qualità di impiegati civili dello Stato, ovvero provengano dal personale civile non di ruolo dello Stato o dal personale salariato di ruolo dello Stato, e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello spettante nella nuova qualifica sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.
Assegnazione della sede di servizio

Ogni vincitore sarà assegnato ad una sede di servizio che gli verrà, a suo tempo, indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno servizio, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1974
Registro n. 6 *Monopoli, foglio n.* 182

ALLEGATO *A*
(rif. art. 2, lettera *b*) del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il beneficio dell'elevazione di cinque anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

a) per coloro che appartengano alla categoria dei partigiani combattenti o ad altre categorie assimilate ai combattenti e che siano decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra.

Tale beneficio non si cumula con quello di cui al precedente n. 2);

b) per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dello art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse;

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

7) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e invalidi alto-atesini di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra con minorazioni ascritte:

alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

c) per i profughi in stato di disoccupazione. Per profughi si intendono oltre quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 ed i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e categorie equiparate;

e) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla citata legge 14 ottobre 1966, n. 851, e categorie equiparate;

f) per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Roma, addì 15 ottobre 1974

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO *B*

(rif. art. 2, lettera *b*) e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PRECEDENZA O PREFERENZA NELLA NOMINA E AD ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori e agli effetti dell'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *b*) del bando, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) ex combattenti ed assimilati:

a) gli ex combattenti e coloro che hanno prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio di combattente dovranno produrre la copia aggiornata o l'estratto in bollo dello stato di servizio (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali, graduati, militari di truppa) contenente le annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa in regola con la legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenterranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui allo art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto

Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con l'indicazione della relativa categoria;

5) vedove non rimaritate dei caduti:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) madri e sorelle dei caduti:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

7) profughi:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi di cui all'allegato *A* al presente decreto, n. 7), lettera *c*) e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 5) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Tale certificato dovranno produrre in ogni caso i profughi in stato di disoccupazione;

8) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) perseguitati politici e razziali:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

10) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

11) dipendenti delle amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia

in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà di ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). A tale fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Roma, addì 15 ottobre 1974

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova* (comune a tutti i candidati):

Scienza delle costruzioni:

Statica applicata - Equilibrio dei corpi vincolati - Travature reticolari - Diagrammi di sollecitazioni nelle travi - Deformazione, resistenza, coefficiente di sicurezza - Fondamenti della teoria dell'elasticità - Sistemi elastici piani - Resistenza dei materiali: sollecitazioni semplici e composte - Linea elastica di travi rettilinee - Teoremi generali sul lavoro di deformazione - Ellisse di elasticità - Variazioni termiche - Spostamenti impressi - Cedimenti.

2ª *Prova* (lettera *A*, o *B*, o *C*, a scelta del candidato):

A) Calcolo delle strutture in cemento armato, in cemento armato precompresso ed in acciaio per l'edilizia civile ed industriale (stabilimenti, silos, serbatoi, ecc.) - Comportamento dei materiali e delle strutture nel campo anelastico - Elementi di meccanica delle terre e spinta delle terre - Muri di sostegno - Analisi tecnica ed economica di un progetto statico delle strutture - Tecnica delle fondazioni per l'edilizia - Dinamica elastica - Costruzioni in zone sismiche.

Problemi termici delle pareti esterne degli edifici in condizione di regime ed in periodo variabile - Irraggiamento solare su murature e su pareti prefabbricate - Isolamento termico e schermatura dall'irraggiamento solare - Descrizione dei principali tipi di impianti di condizionamento d'aria e relativa incidenza sul dimensionamento delle strutture degli edifici - Illuminazione naturale ed artificiale degli ambienti - Acustica interna degli ambienti ed attenuazione dei rumori.

Proprietà fisiche dei liquidi e fondamenti dell'idraulica - Idrostatica - Liquidi perfetti, viscosi, reali - Problemi applicativi delle reti di condotte - Moto permanente per le correnti a superficie libera - Spinte di getti su superfici fisse o mobili - Moto vario elastico nelle correnti in pressione - Nozioni generali sugli acquedotti e sulle fognature - Canali industriali - Traverse - Pozzi piezometrici - Condotte forzate.

B) Cinematica applicata alle macchine: coppie cinematiche e meccanismi - Sistemi articolati in generale - Quadrilateri articolati e manovellismi - Giunti articolati - Resistenze passive - Resistenze del mezzo - Teoria elementare della lubrificazione - Urto - Fondamenti di dinamica applicata - Ruote di frizione, ruote dentate e ruotismi - Eccentrici - Flessibili e macchine funicolari - Frenatura - Velocità critiche flessionali e torsionali - Equilibramento dei motori a stantuffo - Calcolo del volano - Elementi della teoria della regolazione.

Principi generali di funzionamento delle macchine a fluido - Motori a combustione interna - Turbine a gas - Compressori - Motori a getto - Generatori di vapore, surriscaldatori, preriscaldatori, rigeneratori, refrigeranti, radiatori - Macchine a vapore: motrici alternative a turbine - Macchine idrauliche: motrici ed operatrici.

Impianti per il trasporto di materiali negli stabilimenti - Impianti di deposito: depositi all'aperto, magazzini, sili, serbatoi per liquidi e per gas.

Circuiti e reti in corrente continua - Circuiti magnetici - Circuiti in corrente alternata in regime permanente - Calcolo simbolico - Sistemi polifasi - Il campo magnetico rotante.

C) Definizione e classificazione delle macchine elettriche - Proprietà dei materiali impiegati nella costruzione delle macchine elettriche - Trasformatori - Regolatori ad induzione - Motori e generatori asincroni - Motori e generatori sincroni - Motori e generatori per corrente continua a collettore.

Generazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica - Impianti nelle centrali e nelle stazioni di trasformazione - Macchinari e servizi - Apparecchiature - Perturbazioni negli impianti elettrici e provvedimenti relativi.

Misure di differenza di potenziale, di corrente, di potenza, di fattore di potenza, di energia, di frequenza - Apparecchi registratori - Misure di resistenza, di auto e mutue induzioni, di capacità di grandezze magnetiche - Verifiche dei principali strumenti ed organi di misura - Oscillografi.

Tubi elettronici: diodo, triodo, tubi a griglia schermo - Semiconduttori e transistori - Amplificatori e generatori per segnali sinusoidali - Circuiti per segnali non sinusoidali - Modulazione - Conversione di frequenza - Sistemi di trasmissione di informazioni - Principi generali dei calcolatori elettronici analogici e numerici.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte (con la limitazione, per quanto riguarda la seconda delle prove stesse, agli argomenti di cui alla lettera *A*), o *B*), o *C*) sui quali il candidato ha svolto la prova scritta), nonchè sulle seguenti altre materie:

1) nozioni di diritto privato, con particolare riguardo ai contratti;

2) nozioni di contabilità di Stato;

3) nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

4) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Roma, addì 15 ottobre 1974

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Via della Luce n. 34 *A bis* - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . (C.A.P. . .) (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », della carriera direttiva.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (2) (per i soli candidati che abbiano superato il 32° anno di età) . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . .;

d) non ha riportato condanne penali (4) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di laurea in ingegneria, specializzazione . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . ., nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito il . . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (6) . . . .;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Dichiara, inoltre, di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che gli verrà assegnata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

., lì

Firma (autenticata) (7)

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. I candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano incorsi, o meno, in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso di .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(9439)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a posti di segretario generale comunale e provinciale delle classi 1ª/A e 1ª/B

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali dei comuni di Genova e Verona della classe 1ª/*A*; delle provincie di Catanzaro, Como, Enna, Lucca, Novara, Taranto, Treviso e Viterbo della classe 1ª/*B*; nonchè dei comuni di Alessandria, Cesena (Forlì), Cinisello Balsamo (Milano), Foligno (Perugia), Grosseto, Livorno, Novara, Parma, Ragusa, Rimini (Forlì), San Remo (Imperia) e Varese della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1929, n. 371, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successiva modificazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali dei comuni di Genova e Verona della classe 1ª/*A*; delle provincie di Catanzaro, Como, Enna, Lucca, Novara, Taranto, Treviso e Viterbo della classe 1ª/*B*; nonché dei comuni di Alessandria, Cesena (Forlì), Cinisello Balsamo (Milano), Foligno (Perugia), Grosseto, Livorno, Novara, Parma, Ragusa, Rimini (Forlì), San Remo (Imperia) e Varese della classe 1ª/*B*;

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, si richiamano, in particolare, gli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Art. 3.

Per essere ammessi al suddetto concorso, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale dell'Amministrazione civile, non oltre il 15 gennaio 1974 la domanda redatta su carta da bollo da L. 700 e corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato all'amministrazione provinciale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandate con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in duplice esemplare.

Nella domanda, i candidati di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alla suddetta lettera *c*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto o lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui alla suddetta lettera *c*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi per segreterie generali, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 21 novembre 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(9611)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio delle prove scritte del concorso a sessanta cattedre di materie letterarie, latino e greco, classe LIII, e della prova scrittografica del concorso a trentatre cattedre di discipline geometrico architettoniche, arredamento e scenotecnica, classe XVIII.

Le prove scritte del concorso a sessanta cattedre di materie letterarie, latino e greco, classe LIII, sono rinviate ai giorni 9, 10 ed 11 dicembre p.v.

La prova scrittografica del concorso a trentatre cattedre di discipline geometrico architettoniche, arredamento e scenotecnica, classe XVIII, è rinviata al giorno 9 dicembre p.v.

Restano invariate le sedi già previste per lo svolgimento delle prove suddette.

(9664)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COSENZA

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso al posto di veterinario capo direttore del macello del comune di Cosenza.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 182.5/Gen. in data 6 aprile 1974, con cui si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami al posto di veterinario capo direttore del macello del comune di Cosenza;

Visto il telegramma del Ministero della sanità n. 600.1/244057/25 in data 20 novembre 1974 con cui viene designato, in luogo del dott. Stefano Giuliano, impedito a partecipare ai lavori della commissione, il dott. Vincenzo Barbabella, veterinario superiore del Ministero stesso;

Ritenuto di dover provvedere alla necessaria modifica del decreto sopra citato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonchè la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Barbabella, veterinario superiore del Ministero della sanità, è nominato componente della commissione di cui in premessa, in sostituzione del dott. Stefano Giuliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Cosenza, addì 21 novembre 1974

Il veterinario provinciale: Musacchio

(9502)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 19 aprile 1974, n **39.**

Regolamento di esecuzione della legge regionale 1° agosto 1973, n. 16, recante: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 aprile 1955, n. 6, concernente la protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 4 *ottobre* 1974)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sadegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 20 aprile 1955, n. 6, concernente: « Protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento da rifiuti industriali »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627, concernente: « Norme di attuazione in materia dello statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale »;

Vista la legge regionale 1° agosto 1973, n. 16, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 aprile 1955, n. 6 »;

Udito il parere della commissione consiliare speciale per l'ecologia espresso nella seduta del 25 febbraio 1974;

Vista la deliberazione della giunta regionale del 12 marzo 1974;

Decreta:

Sono approvati, nel seguente testo, il regolamento di esecuzione della legge regionale 1° agosto 1973, n. 16, recante: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 aprile 1955, n. 6, concernente la protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento ed i relativi allegati che ne fanno parte integrante ».

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

Le presenti norme hanno per oggetto la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici o privati, diretti o indiretti, che utilizzino quale recapito finale acque marittime, acque pubbliche superficiali, fognature, suolo, sottosuolo.

Art. 2.

Terminologia

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

acque marittime: sono acque marittime quelle ricomprese nel dettato di cui all'art. 2 del codice della navigazione, ad esclusione quindi delle acque del mare extra-territoriale, sempreché le modificazioni ambientali che possano verificarsi rimangano circoscritte nell'ambito di queste ultime;

acque pubbliche superficiali: sono acque pubbliche superficiali tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali considerate sia isolatamente per la loro portata o per la ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse. A questa categoria sono equiparate le acque sotterranee;

effluente: si intende per « effluente » ogni immissione di acqua proveniente da qualsiasi attività (pubblica o privata) a causa della quale abbia subito un deterioramento qualitativo e di temperatura, ovvero proveniente da qualsiasi località ove abbia subito analogo deterioramento.

Art. 3.

Scarico diretto

Si intende per scarico diretto quello che avviene in un corso di acqua che presenta una portata, sia naturale che ottenuta mediante regolazione, superiore ai 5 l/sec. per almeno 210 giorni consecutivi nell'anno, individuato, in sede di istruttoria, quale media dell'ultimo decennio.

Nel caso in cui la portata del corso d'acqua risulti inferiore ai 5 l/sec. lo scarico è equiparato alla immissione in corso di acqua con portata virtuale pari ai 10 l/sec. sempreché le caratteristiche inquinanti nel corso d'acqua risultino contenute entro i valori riportati nell'allegato *D*.

Art. 4.

Scarico indiretto

Si intende per scarico indiretto lo scarico che avviene in un corso d'acqua che presenta portata inferiore ai 5 l/sec. per un arco di tempo superiore ai 210 giorni annuali.

Tale scarico deve risultare in norma nel punto di sversamento in corso d'acqua avente caratteristiche idrologiche di cui all'articolo precedente, sempreché, lungo il percorso le acque scaricate rientrino nei valori indicati nella tabella sopra descritta (allegato *D*).

Art. 5.

Determinazione della portata del corso d'acqua

Ai fini della misurazione della portata minima atta a costituire un corso d'acqua secondo la disposizione di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, nelle more dell'approntamento di uno studio generale di censimento delle acque che ne determini le caratteristiche geoidrologiche e capacità autodepurative, le industrie rientranti nell'elenco *B* allegato alla legge regionale 1° agosto 1973, n. 16, devono provvedere, individualmente ovvero attraverso il consorzio di industrializzazione di cui fanno parte, alla installazione a proprio carico di opportune sezioni di misura.

La lettura delle rilevazioni periodiche, la cui frequenza minima si intende quantomeno settimanale, è affidata al comune che dovrà darne comunicazione all'ufficio idrografico del genio civile, nonché all'assessorato competente in materia di ecologia.

Le relative spese sono a carico delle industrie interessate.

Art. 6.

Divieto assoluto di utilizzare le acque sotterranee

E' assolutamente vietato lo scarico degli effluenti che abbiano, come recapito finale, le acque sotterranee utilizzabili per approvvigionamenti potabili.

Capo II

IMPIANTI DI DEPURAZIONE E LOCALITÀ DI SCARICO

Art. 7.

Obbligo di trattamento epurativo

Ogni scarico industriale o proveniente da servizio pubblico che sia tale da non consentire il rispetto delle tabelle allegate alla legge regionale 1° agosto 1973, n. 16, deve possedere idonei impianti di trattamento epurativo rispondenti alle prescrizioni contenute nelle presenti norme.

Art. 8.

Esercizio degli impianti di depurazione

L'esercizio degli impianti di depurazione deve avvenire continuativamente e comunque in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento, il rispetto dei limiti fissati con l'atto di autorizzazione allo scarico.

Art. 9.

Manutenzione

Nella progettazione degli impianti di depurazione devono essere indicati i tempi occorrenti alla effettuazione della necessaria manutenzione nonché la frequenza con la quale tale manutenzione deve essere effettuata.

Ogni variazione che sia necessario apportare, in ragione di specifiche esigenze tecniche, ai tempi ed alla frequenza di cui al precedente comma, deve essere comunicata all'assessorato competente. Nel caso in cui si tratti di scarichi industriali, qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di depurazione che sia necessaria per la loro manutenzione ovvero dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti epurativi di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad esso collegato, dell'esercizio degli stessi stabilimenti industriali. Questi ultimi pertanto potranno essere riattivati successivamente alla rimessa in efficienza degli impianti epurativi.

E' fatto obbligo al direttore dello stabilimento industriale di dare tempestiva comunicazione all'assessorato competente in materia di ecologia nonché all'amministrazione del comune nella cui circoscrizione territoriale l'industria sorge, di ogni interruzione nell'esercizio degli impianti di depurazione dovuti a guasti accidentali.

Art. 10.

Approvazione pareri in ordine alla concessione della licenza edilizia

Al fine dell'applicazione della disposizione di cui al terzo e quarto capoverso dell'art. 3 della legge regionale 1° agosto 1973, n. 16, contemporaneamente alla presentazione al comune della domanda di licenza edilizia relativa alla realizzazione dello stabilimento industriale, il richiedente deve inoltrare presso l'assessorato competente apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

1) progetto degli impianti di depurazione che si intendono installare unitamente alle relazioni tecniche comprovanti la idoneità degli stessi ad assicurare la costante uniformità degli scarichi ai limiti di legge;

2) studio accertante la compatibilità ambientale della attivanda industria dal quale risulti in particolare comprovata l'insussistenza di eventuali elementi inquinanti di varia natura o comunque l'adozione di particolari dispositivi tecnici atti ad eliminare o convenientemente neutralizzare gli stessi.

L'assessorato competente, sentito il comitato consultivo regionale contro l'inquinamento delle acque, approva il progetto dell'impianto di depurazione ed esprime entro 90 giorni il proprio motivato parere che è comunicato al sindaco del comune competente all'emissione della licenza edilizia.

Capo III

AUTORIZZAZIONE

Art. 11.

Documentazione

Al fine dell'emissione del provvedimento di autorizzazione allo scarico di cui al secondo capoverso dell'art. 3 della legge regionale 1° agosto 1973, n. 16, la relativa istanza deve essere corredata della documentazione di cui agli elenchi *A*, *B*, *C* che si allegano al presente regolamento, nel caso in cui rispettivamente si tratti dell'autorizzazione allo scarico di un effluente industriale, fognario, consortile.

Art. 12.

Istruttoria

In sede di istruttoria della domanda, l'assessorato competente richiede l'ulteriore documentazione eventualmente necessaria e dispone gli occorrenti accertamenti tecnici e verifiche; sulla base delle risultanze di tali accertamenti e verifiche e del parere del comitato consultivo regionale di cui all'art. 7 della legge regionale 1° agosto 1973, n. 16, fissa le prescrizioni atte a garantire il contenimento delle caratteristiche degli scarichi entro i limiti di accettabilità indicati dalla legge e dal presente regolamento.

Il riscontro dell'assolvimento delle predette prescrizioni e la verifica del sistema epurativo adottato è effettuato mediante collaudo. Tale collaudo è affidato al centro studi di cui all'articolo 9 della legge regionale 1° agosto 1973, n. 16, ed in attesa che lo stesso venga costituito, ad istituto universitario particolarmente idoneo allo scopo, o, se necessario, a più istituti riuniti in collegio, i quali opereranno sulla base di un programma convenuto tra l'assessorato e il richiedente l'autorizzazione.

Art. 13.

Collaudo

Il collaudo previsto dal precedente articolo si svolge in due tempi, rispettivamente prima dell'attivazione ed in condizioni di funzionamento a regime.

Con il primo viene accertato l'assolvimento delle prescrizioni stabilite in sede di istruttoria nonché la conformità delle opere eseguite rispetto al progetto dell'impianto di depurazione, sia per le dimensioni geometriche delle diverse vasche e contenitori e materiali adottati, che per tipi di macchine, potenze installate, posizioni di dispositivi meccanici, connessioni idrauliche, organi di regolazione e manovra, automatismi e telecomandi ed ogni altro elemento necessario per il corretto funzionamento dell'impianto.

Al termine del primo collaudo è concessa una autorizzazione provvisoria che permetta l'avvio e messa a regime dell'impianto per consentire l'esecuzione del secondo collaudo, con il quale

si verifica il funzionamento di ogni singolo apparecchio, organo ed accessorio, in modo da individuare la reale efficienza epurativa sia del complesso dell'impianto che dei diversi dispositivi installati, il grado di affidamento dei diversi automatismi, nonché il grado di flessibilità dell'impianto per fronteggiare eventuali differenti composizioni dei liquami in ingresso. Il periodo di validità dell'autorizzazione provvisoria è determinato di volta in volta, in relazione ai tempi tecnici occorrenti per la effettuazione della seconda fase delle operazioni di collaudo.

Al termine delle operazioni del secondo collaudo è rilasciato un certificato definitivo col quale si riconosce la idoneità dell'impianto a conseguire i limiti epurativi richiesti dal disciplinare.

Ove questa non fosse riconosciuta verrà prescritto quali parti dovranno essere modificate e/o integrate per il conseguimento dello scopo.

A seguito di tali indicazioni l'ufficio concede un lasso di tempo ritenuto il minimo indispensabile per l'esecuzione dei lavori necessari.

Durante tale periodo di tempo l'autorizzazione provvisoria di cui sopra dovrà essere sospesa.

Art. 14.

Metodica di prelievo

Ai fini della verifica di cui all'articolo precedente, i prelievi devono essere, il più rappresentativi possibile dello scarico. A tale fine deve essere rilevato sia il valore medio giornaliero che le oscillazioni nel corso della giornata.

Pertanto per prelievo si intende una serie di campionature che si estende su un arco di tempo variabile da fissarsi, secondo i casi, da un minimo di otto ore sino alle 24 ore consecutive.

In tale arco di tempo vengono prelevati campioni da un minimo di ogni quattro ore (tre campioni) ad un massimo di ogni due ore (dodici campioni) salvo il caso dell'adozione del campionatore in continuo. I prelievi vengono accompagnati dal rilevamento delle portate. Con una parte di ciascun prelievo si provvede a costruire il campione medio giornaliero, miscelando i campioni in parti proporzionali alla portata misurata all'atto di ciascun prelievo; le residue parti dei campioni vengono analizzate separatamente. Le misure di temperatura, pH, ossigeno disciolto, vengono effettuate all'istante stesso di ciascuna campionatura.

Art. 15.

Metodi di analisi

Il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle analisi è effettuato secondo i metodi dell'ASTM edizione 1965 o successive indicazioni.

Art. 16.

Sensibilità delle analisi

Le sensibilità con le quali debbono essere effettuate le analisi sono indicate nella tabella indicata in allegato con la lettera *E* ricavata dai metodi I.R.S.A. del Centro nazionale delle ricerche.

Art. 17.

Autorizzazione

L'emissione del provvedimento di autorizzazione allo scarico è subordinato al rilascio del certificato di collaudo previsto dal precedente art. 13, ultimo comma.

Lo stesso provvedimento, sulla base del parere espresso dal comitato consultivo regionale, contiene le statuizioni previste dall'art. 4, ultimo comma, della legge n. 16 e dall'art. 21, primo comma, del presente regolamento.

Art. 18.

Spese

In relazione al disposto di cui all'art. 10 della legge regionale 1° agosto 1973, n. 16, la somma corrispondente all'ammontare presunto e delle spese di istruttoria e di quelle inerenti a visite, ricognizioni, verifiche o comunque dipendenti dalla domanda di autorizzazione, deve essere versata presso la tesoreria regionale nel conto « Depositi provvisori » dell'assessorato competente in materia di ecologia.

Il ricevimento dei depositi nella tesoreria regionale deve essere previamente consentito dall'assessorato alle finanze per mezzo della ragioneria della Regione.

I pagamenti da eseguirsi in conto delle somme depositate, nonché le eventuali restituzioni parziali delle stesse sono disposti con appositi ordinativi emessi dall'assessorato competente in materia di ecologia, e firmata oltre che dall'assessore, dal direttore della ragioneria della Regione.

Le restituzioni totali delle somme depositate sono disposte con ordine attergato alla ricevuta del deposito.

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di cui agli articoli 592 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonché le istruzioni generali sui servizi del Tesoro, di cui al decreto ministeriale 30 giugno 1939, e successive modificazioni.

Art. 19.

Delega

Ai sensi dell'art. 3, quinto capoverso della legge regionale 1° agosto 1973, n. 16, può essere delegata ai comuni la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico degli effluenti provenienti dalle attività artigiane specificate dal comitato consultivo regionale di cui all'art. 7 della legge qualitativamente e quantitativamente in relazione al potenziale grado di pericolosità di inquinamento della rispettiva lavorazione, nonché allo scarico degli effluenti provenienti da complessi turistici, alberghieri o pararicettivi, non eccedenti le dimensioni indicate dal comitato consultivo regionale, quando non utilizzino come corpo recipiente le condotte fognarie comunali o consortili.

La delega è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima. Con lo stesso decreto è approvato il disciplinare relativo alla regolamentazione delle spese da rimborsarsi agli enti delegati.

Nell'esercizio delle competenze delegate gli enti sono tenuti ad operare secondo le direttive della amministrazione regionale ed a fornire alla stessa ogni notizia ed informazione che venga richiesta in merito all'attività svolta.

L'autorizzazione del comune è rilasciata previo parere della commissione edilizia; in casi particolari l'amministrazione comunale può richiedere anche il parere del comitato consultivo regionale.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo nell'esercizio della funzione delegata, l'assessore competente in materia di ecologia, previa diffida, adotta gli atti omessi od ingiustificatamente ritardati.

Art. 20.

Scarichi in pubbliche fognature

Ferma rimanendo la competenza dei comuni e dei consorzi a regolamentare gli scarichi che utilizzino come corpo recipiente le condotte fognarie a loro appartenenti unitamente agli impianti terminali di epurazione, gli enti medesimi, al fine di evitare maggiori oneri di epurazione del collettore finale della condotta fognaria, sono tenuti, ove occorra, ad imporre l'adozione di trattamenti epurativi tali da garantire l'adeguamento dell'effluente agli standars stabiliti dalla legge.

Capo IV

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 21.

Controlli

L'assessorato competente in materia di ecologia può disporre in qualunque località e qualunque momento, ispezioni, prelievi ed analisi di qualsiasi scarico, per controllare la persistenza delle condizioni stabilite nel decreto di autorizzazione.

Nel provvedimento di autorizzazione deve essere indicato il numero dei controlli ordinari annuali da effettuarsi secondo le tecniche indicate agli articoli 14, 15 e 16.

Il numero di tali controlli è posto in relazione alle utilizzazioni del corpo idrico recipiente ed al tipo di attività oggetto dello scarico e può essere aumentato, previo parere del comitato consultivo regionale, in caso vengano rilevati dei valori inquinanti fuori norma; in tale ultima ipotesi le spese relative sono poste a carico del titolare dell'autorizzazione.

L'assessorato, previo parere del comitato consultivo regionale, ha inoltre facoltà di prescrivere, ogni qualvolta lo ritenga necessario per la migliore salvaguardia del patrimonio idrico, l'installazione di campionatore ed analizzatore in continuo a carico del titolare dell'autorizzazione.

La gestione del campionatore, le cui spese sono a carico del concessionario, è assunta dall'assessorato regionale o da ente o laboratorio con essa convenzionato, che provvede alla periodica taratura degli strumenti installati.

Unitamente all'adozione del campionatore ed analizzatore è prescritto un congruo numero di prelievi manuali ed analisi per la verifica dei parametri non automatizzati.

Per questi vale la disciplina di cui agli articoli 14, 15 e 16 del presente regolamento.

La gestione dei procedimenti di controllo nonché di quelli contemplati nell'allegata tabella relativa all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 22, è realizzata preferibilmente attraverso sistemi di elaborazione automatizzata.

Art. 22.
Sanzioni

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di legge, gli agenti inquinanti contemplati nella tabella allegata alla legge regionale 1° agosto 1973, n. 16, sono suddivisi nelle classi *A*, *B*, *C* in ragione delle turbative da loro indotte nelle acque, secondo la seguente classifica:

classe *A*: pH, temperatura, colore, materiali grossolani, materiali sedimentabili, materiali in sospensione BOD, COD, solfuri, solfiti, solfati, cloruri, fluoruri, ammoniaca; grassi e olii animali e vegetali;

classe *B*: alluminio, bario, boro, cromo III, manganese, ferro, nichel, rame, stagno, zinco, cianuri, cloro, fosfati, olii minerali, aldeidi, solventi organici, tensioattivi;

classe *C*: arsenico cadmio, cromo VI, mercurio, piombo, selenio, fenuli, pesticidi.

Per ciascuna di tali classi la tabella *F* individua il tipo di sanzione da adottare e stabilisce le percentuali di fuori norma sino ad un massimo del 100%.

Nel caso di contemporanea infrazione in più classi si applica il provvedimento previsto nella classe qualitativamente più restrittiva.

Nel caso di sistematicità di rilevamento fuori norma e/o di progressione di successivi rilevamenti fuori norma, l'assessorato competente, oltreché applicare le sanzioni previste, procede, a spese del concessionario, a fare sottoporre l'impianto di depurazione a nuovo collaudo al fine di accertarne la sussistenza delle idoneità e/o le cause che ne impediscano il corretto funzionamento; in tale sede viene fissato il termine entro il quale l'impianto deve essere ricondotto alla necessaria efficienza epurativa.

Capo V
Comitato consultivo regionale contro l'inquinamento delle acque e centro studi per la protezione delle acque dell'ambiente naturale

Art. 23.
Riunione del comitato consultivo regionale

Il comitato consultivo regionale si riunisce di norma almeno una volta al mese, salvo convocazioni straordinarie.

L'avviso di convocazione con l'indicazione degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Per la validità delle sedute occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti tra i quali debbono essere compresi sei degli esperti che ne fanno parte.

Per la validità dei pareri espressi dal comitato occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 24.
Centro studi

Ai fini di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 1° agosto 1973, n. 16, saranno emanate successivamente apposite norme ad integrazione del presente regolamento.

Capo VI
Norma transitoria

Art. 25.
Regolarizzazione scarico in atto

In applicazione del disposto di cui all'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1973, n. 16, per tutti gli scarichi in atto, ancorché autorizzati ai sensi della precedente normativa, è fatto obbligo di presentare all'amministrazione regionale entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione, richiesta dalla nuova autorizzazione, mediante domanda indirizzata all'assessorato competente e corredata della documentazione prescritta dall'art. 11 del presente regolamento.

Per gli scarichi provenienti dalle attività industriali comprese nell'elenco *B*) allegato alla legge regionale 1° agosto 1973, l'assessorato competente previa istruttoria della domanda secondo il disposto di cui alle norme del capo III del presente regolamento e sentito il comitato consultivo regionale, fissa il termine entro il quale gli scarichi medesimi debbono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni della legge e del presente regolamento.

Tale termine non può essere superiore ai due anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione.

Per gli altri scarichi le fasi di graduale disinquinamento non possono superare il limite massimo di tre anni; per quanto concerne gli scarichi urbani provenienti da insediamenti sia singoli che consortili di consistenza non superiore ai 2.000 abitanti, il termine è di 5 anni, mentre per gli scarichi provenienti dai comuni con popolazione superiore ai 2.000 abitanti il termine è di tre anni.

Per gli scarichi provenienti dai consorzi di più comuni il termine è elevato a 6 anni.

I termini di cui ai commi precedenti decorrono dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico.

Gli scarichi per i quali sia stata presentata nei termini la domanda per la nuova autorizzazione sono mantenuti in esercizio sino al compimento del termine prescritto per la loro regolarizzazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, addì 19 aprile 1974

DEL RIO

Registrato alla Corte dei conti, delegazione per la Regione sarda, addì 20 settembre 1974
Registro atti di Governo n. 1, foglio n. 20

Allegato *A*

Elenco dei documenti da presentare ai sensi e per gli effetti della legge regionale 1° agosto 1973, n. 16
(Effluente industriale)

1) Domanda in bollo indirizzata all'assessorato competente in materia di ecologia;

2) relazione tecnico-illustrativa ove vengano definiti i seguenti punti:

a) materie prime trattate;

b) processo di lavorazione;

c) prodotto finito;

d) quantità di acque scaricate e sue variazioni (se continuative o legate al ciclo di lavorazione);

e) qualità degli scarichi (caratteristiche chimico-fisiche, organolettiche, biologiche delle acque di scarico);

f) località di scarico;

g) modalità di immissione con descrizione del trattamento delle acque di scarico;

3) planimetria dello stabilimento;

4) analisi chimico-fisiche di cui al punto *e*) del n. 2) rilasciate da un laboratorio autorizzato riconosciuto o da istituto universitario competente;

5) progetto dell'impianto di depurazione completo di schema di processo, planimetria, profili idraulici, disegni esecutivi dei singoli manufatti; relazione tecnica; calcoli di dimensionamento; calcolo di verifica dell'accettabilità dell'effluente delle acque recipienti.

Del Rio

L'ufficio si riserva di chiedere l'effettuazione di ulteriori analisi che dovessero apparire necessarie dall'esame della documentazione presentata, nonché di chiedere ulteriori informazioni, notizie e dettagli.

Allegato *B*

Elenco della documentazione da presentare ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 1° agosto 1973, n. 16
(Effluente fognario)

1) Domanda in bollo indirizzata all'assessorato competente in materia di ecologia;

2) relazione tecnico-illustrativa ove vengano definiti i seguenti punti:

a) quantità di acque scaricate, variazioni giornaliere e stagionali, valori medi e punte massime presunte;

b) qualità degli scarichi (caratteristiche chimiche-chimico-fisiche, organolettiche, biologiche) valori medi giornalieri e punte massime e minime;

c) località di scarico;

d) modalità di immissione con descrizione del trattamento delle acque di scarico;

3) analisi chimiche, chimico-fisiche, organolettiche, biologiche rilasciate da un laboratorio autorizzato riconosciuto o da istituto universitario competente;

4) corografia in scala 1:25.000 nella quale sia chiaramente indicata la posizione dell'impianto di depurazione ed il punto di scarico;

5) progetto dell'impianto di depurazione completo di schema di processo, planimetria, profili idraulici, disegni esecutivi dei singoli manufatti; relazione tecnica; calcoli di dimensionamento; calcolo di verifica dell'accettabilità dell'effluente nelle acque recipienti;

6) regolamento fognario comunale.

DEL RIO

L'ufficio si riserva di chiedere l'effettuazione di ulteriori analisi che dovessero apparire necessarie dall'esame della documentazione presentata, nonché di chiedere ulteriori informazioni, notizie e dettagli.

ALLEGATO *C*

Elenco della documentazione da presentare ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 1° agosto 1973, n. 16

(Effluente consortile)

1) Domanda in bollo indirizzata all'assessorato competente in materia di ecologia;

2) relazione tecnico-illustrativa ove vengano definiti i seguenti punti:

a) quantità di acque scaricate, variazioni giornaliere e stagionali, valori medi e punte massime presunte;

b) qualità degli scarichi (caratteristiche chimiche-chimico-fisiche, organolettiche, biologiche) valori medi giornalieri e punte massime e minime;

c) località di scarico;

d) modalità di immissione con descrizione del trattamento delle acque di scarico;

3) analisi chimiche, chimico-fisiche, organolettiche, biologiche rilasciate da un laboratorio autorizzato riconosciuto o da istituto universitario competente;

4) corografia in scala 1:25.000 nella quale sia chiaramente indicata la posizione dell'impianto di depurazione ed il punto di scarico;

5) progetto dell'impianto di depurazione completo di schema di processo, planimetria, profili idraulici, disegni esecutivi dei singoli manufatti; relazione tecnica; calcoli di dimensionamento; calcolo di verifica dell'accettabilità dell'effluente nelle acque recipienti;

6) regolamento fognario consortile.

DEL RIO

N.B. — Nel caso in cui gli scarichi non siano in atto, i dati di cui alle lettere *a*), *b*), nonché al n. 3), vengono richiesti in via presuntiva.

L'ufficio si riserva di chiedere l'effettuazione di ulteriori analisi che dovessero apparire necessarie dall'esame della documentazione presentata, nonché di chiedere ulteriori informazioni, notizie e dettagli.

ALLEGATO *D*

Caratteristica	Scarico limite accettabile
pH	6,5÷8,5
Temperatura	30°C
Colore	non riscontrabile dopo diluizione 1:10 su spessore 10 cm.
Solidi grossolani	assenti
Sostanze in sospensione	30 mg/l
Sostanze sedimentali (in 2 ore)	0,3 ml/l
B.O.D.$_5$ a 20°C	10 mg/l
C.O.D. (con $K_2 Cr_2 O_7$ a 2 ore)	30 mg/l
Ossigeno disciolto	Maggiore di 5 mg/l
Stabilità relativa a 20°C	Maggiore di 5 giorni
N-ammoniacale (NH_4^+)	2 mg/l
N-nitroso (NO_2^-)	1 mg/l
N-nitrico (NO_3^-)	10÷20 mg/l
Argento	0,1 mg/l
Arsenico	0,05 mg/l
Bario	4 mg/l
Boro	4 mg/l
Cadmio	0,05 mg/l
Cianuri (CN—)	0,05 mg/l
Cromo (trivalente)	1,0 mg/l
Cromo (esavalente)	0,03 mg/l
Ferro+Manganese	2,0 mg/l
Mercurio	0,005 mg/l
Nichel	1,0 mg/l
Piombo	0,05 mg/l
Rame	0,5 mg/l
Selenio	0,05 mg/l
Zinco	1,0 mg/l
Somma metalli (CU - Cr - Zn - Hg - Cd - Se - Ag - Pb - As)	1,0 mg/l
Cloruri (Cl—)	100 mg/l
Fluoruri (F—)	3 mg/l
Fosfati (PO_4^{---})	0,1 mg/l
Solfati (SO_4)	50 mg/l
Solfiti (SO_3^{--})	1,0 mg/l
Solfuri + mercaptani (come S)	0,05 mg/l
Idrocarburi	1,0 mg/l
Grassi ed olii commestibili	10 mg/l
Fenoli	0,05 mg/l
Solventi organici	assenti
Tensioattivi (MBAS)	0,1 mg/l
Cormaldeide	0,05 mg/l
Cloro libero	1,0 mg/l
Radioattività	secondo la legislazione specifica

DEL RIO

ALLEGATO *E*

Accuratezza delle analisi

Temperatura	1°C
pH	0,1 u.
Solidi grossolani	a vista
Solidi sedimentabili in 2 ore	0,1 cc/l
Solidi sospesi	1 mg/l
BOD$_5$	0,1 mg/l
COD	0,2 mg/l
Stabilità relativa	14
Sostanze estraibili con $CHCL_3$	0,05 mg/l
N - NH_4	0,05 mg/l
N - NO_2	0,05 mg/l
N - NO_3	0,05 mg/l
Fosfati	0,01 mg/l
Cloro libero	0,01 mg/l
Arsenico	0,001 mg/l
Bario	0,5 mg/l
Boro	0,1 mg/l
Cadmio	0,05 mg/l (*)
Cromo	0,05 mg/l (*)
Cianuri	0,002 mg/l
Mercurio	tracce
Nichel	0,01 mg/l
Piombo	0,005 mg/l
Rame	0,02 mg/l
Selenio	0,05 mg/l
Zinco	0,05 mg/l
Somma metalli (Cu, Cr, Zn, Hg, Cd, Se, Pb, As)	0,01 mg/l
Solfiti	0,01 mg/l
Fluoruri	0,1 mg/l
Manganese + ferro	(0,05 mg/l)
Fenoli	tracce
Pesticidi	tracce
Tensioattivi anionici e sostanze attive al blu di metilene	0,01 mg/l

DEL RIO

N.B. — In relazione ai valori del cadmio e del cromo è da precisarsi che la sensibilità dell'analisi non permette la rilevazione dei corrispondenti valori indicati nella tabella allegata *A* della legge regionale 1° agosto 1973, n. 16.

ALLEGATO *F*

CLASSE	PERCENTUALE DI FUORI NORMA						
	20%	40%	60%	70%	80%	90%	100%
A	Memorizza il dato	Memorizza il dato Avvisa l'ufficio	Memorizza il dato Avvisa l'ufficio Informa la ditta	Memorizza il dato Avvisa l'ufficio Informa la ditta Intensifica × 1,5 prelievi di controllo (9)	Memorizza il dato Avvisa l'ufficio Informa la ditta Intensifica × 2 prelievi di controllo (12)	Memorizza il dato Avvisa l'ufficio Diffida la ditta Intensifica × 3 prelievi di controllo (18)	Memorizza il dato Avvisa l'ufficio Multa minima Intensifica × 4 prelievi di controllo (24)
B	Memorizza il dato Avvisa l'ufficio Informa la ditta	Memorizza il dato Avvisa l'ufficio Informa la ditta Intensifica × 1,5 prelievi di controllo (9)	Memorizza il dato Avvisa l'ufficio Informa la ditta Intensifica × 2 prelievi di controllo (12)	Memorizza il dato Avvisa l'ufficio Diffida la ditta Intensifica × 3 prelievi di controllo (18)	Memorizza il dato Avvisa l'ufficio Multa minima Intensifica × 4 prelievi di controllo (24)	Memorizza il dato Avvisa l'ufficio Multa massima Intensifica × 5 prelievi di controllo (30)	Memorizza il dato Avvisa l'ufficio Sospende la concessione
C	Memorizza il dato Avvisa l'ufficio Informa la ditta Intensifica × 2 prelievi di controllo (12)	Memorizza il dato Avvisa l'ufficio Diffida la ditta Intensifica × 3 prelievi di controllo (18)	Memorizza il dato Avvisa l'ufficio Multa minima Intensifica × 4 prelievi di controllo (24)	Memorizza il dato Avvisa l'ufficio Multa massima Intensifica × 5 prelievi di controllo (30)	Memorizza il dato Avvisa l'ufficio Sospende la concessione	Memorizza il dato Avvisa l'ufficio Revoca la concessione	Memorizza il dato Avvisa l'ufficio Denuncia all'autorità giudiziaria

N.B. — Il numero tra parentesi si riferisce al numero dei controlli annui da effettuarsi, sulla base minima di decreto di 6 all'anno. Ovviamente se il numero minimo è maggiore di 6, deve essere moltiplicato per il coefficiente di intensificazione.

Nel caso di sistematicità e/o di progressione di successivi rilevamenti di fuori norma, si procederà a nuovo collaudo:

per la classe *A* se la sistematicità e/o progressione è nell'arco di 1 anno (6);
per la classe *B* se la sistematicità e/o progressione è nell'arco di 6 mesi (3-4);
per la classe *C* se la sistematicità e/o progressione è nell'arco di 3 mesi (6).

Nel caso di campionatore in continuo l'intensificazione si riferisce ai prelievi manuali di controllo.

La multa si applica ad ogni rilevamento che contempli le percentuali di fuori norma della relativa classe.

Per frazioni di fuori norma intermedio si applicano le sanzioni della classe minore fino al valore medio escluso delle due percentuali successive; oltre si applicano le sanzioni della percentuale superiore.

Per percentuali di fuori norma della classe *A* eccedenti il cento per cento si procederà alla sospensione dell'autorizzazione concessa; per la classe *B*, alla revoca.

DEL RIO

(8789)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100743160)